

## STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

### SMILE PROJECT "ELSA MICHAEL ODV

ART. 1 — L'Associazione di volontariato SMILE PROJECT "ELSA MICHAEL" ODV più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Firenze, Via Bolognese n. 157 costituita ai sensi della legge 26E/91 e della L.R. Toscana 28/93 persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

ART. 2 — L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3 — L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale, nelle aree dell'assistenza sanitaria, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei diritti.

L'associazione si propone esclusivamente di promuovere e sostenere, con attività di cooperazione diretta e indiretta, progetti di solidarietà sociale e di sostentamento, di sviluppo e formazione in ambito di assistenza sociale e formazione, di beneficenza, di tutela dei diritti civili e socio- sanitaria.

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale italiano, della U.E. ed extra-U. E. e può istituire sedi decentrate sia in Italia che all'estero, su deliberazione del suo Consiglio Direttivo e ratifica assembleare

ART. 4 — L'attività della SMILE PROJECT "ELSA MICHAEL" ODV è, in generale, rivolta a selezionare le richieste di aiuto pervenute ed a reperire i finanziamenti necessari per la realizzazione di opere e di servizi che, seppure di portata economica contenuta, siano comunque idonei a soddisfare, in tempi brevi e con risultati qualitativamente ineccepibili, le esigenze primarie di ogni persona. L'impegno di SMILE PROJECT "ELSA MICHAEL" ODV, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è diretto, infatti, a prendersi cura dei soggetti più deboli come bambini, donne ed anziani, potenziando gli interventi più efficaci nei settori: alimentazione; agricoltura, allevamento, "compatibile con l'ambiente", assistenza all'infanzia ed agli anziani; lavoro femminile; educazione e formazione dei giovani; servizi sociali.

In particolare, SMILE PROJECT "ELSA MICHAEL" ODV opera principalmente tramite le offerte di solidarietà, a beneficio dei progetti da realizzare. L'associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà compiere in via meramente marginale tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati purché ad essi direttamente connessi: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti in materia.

Nello svolgimento della propria attività potrà giovare della collaborazione di qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nei cui scopi statuari riconosca un'aderenza alle proprie finalità, ovvero, in base ad identico presupposto, potrà associarsi con associazioni o istituzioni diverse.

## SOCI

ART. 5 — Possono far parte dell'associazione SMILE PROJECT "ELSA MICHAEL" ODV, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, condividano i principi e le finalità, intendano collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati e versino la relativa quota nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Viene prevista la categoria dei soci onorari cui fanno parte tutti coloro che hanno offerto un contributo determinante per la vita dell' Associazione, ovvero che, con il prestigio della propria persona, testimonino la condivisione alle sue finalità. I soci onorari vengono ratificati dall'assemblea su proposta del direttivo, del presidente o di almeno tre soci.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Ogni decisione del consiglio direttivo, va ratificata alla prima assemblea utile.

Né un motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o a iera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 — La qualifica di socio si perde per:

-decesso;

-mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;

-dimissioni;

-espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

ART. 7 — Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART.8 — La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

ART.9 — Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

## ORGANI SOCIALI

ART. 10 — Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione'

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente e il vice presidente;

Sono inoltre organi dell'assemblea, se ne è stata deliberata l'adozione da parte della assemblea ordinaria dei soci, il Segretario, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 11 — L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax o mail, a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati in regola con i contributi sociali.

ART. 12 — L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.13 — L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci, in seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori, essi non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio

ART.14 — L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

-approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;

-approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

-redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;

deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;

-ratifica le decisioni del consiglio direttivo sull'ingresso o il diniego all'ingresso di nuovi soci. ART. 15 — Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria

ART. 16 — Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 17 — Il Consiglio direttivo è formato da 2 a 5 membri a scelta dell'assemblea nel momento dell'elezione (Presidente, vice-presidente e segretario, se previsto). Nella prima riunione viene deciso il nome del Presidente dell'associazione. Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 anni ed i Soci membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza dei presenti; nel caso in cui il Consiglio sia formato da due membri, prevale il voto del presidente.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica; il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione sulla base della lista dei non eletti.

ART. 18 — Compiti del Consiglio direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

-eseguire le delibere dell'assemblea;

-formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

-predisporre il rendiconto annuale;

-predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;

deliberare circa l'ammissione dei soci;

-deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

-stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

-curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

ART. 19 — I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

Il Presidente può delegare alcune delle proprie competenze in via transitoria o permanente al Vice Presidente o ad altri consiglieri previa approvazione del Consiglio Direttivo.

ART.20 — Il Vice Presidente ha il compito di affiancare il Presidente o di sostituirlo in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni

ART.21 — Il Segretario, se nominato dall'assemblea dei soci, dirige l'ufficio, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza.

Il Segretario Generale avrà cura in particolare di mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati e gli Enti e le Organizzazioni e con tutti coloro che interessano l'attività dell'Associazione.

Il Segretario Generale cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti

ART.22 — Il Collegio dei Revisori, se nominato dall'assemblea dei soci, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea la quale designa anche il Presidente.

Il collegio dei Revisori esercita la funzione di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Il collegio dei Revisori resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili

ART.23 — Il Collegio dei Probiviri, se nominato dall'Assemblea dei soci, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, fra i soci. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi.

I Probiviri giudicheranno "PRO BONO ET AEQUO" senza formalità di procedura. La loro decisione sarà inappellabile.

## ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 24 — Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Il patrimonio è gestito dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce l'utilizzo e la ripartizione, destinandolo interamente alla realizzazione dei diversi progetti, secondo le necessità dal medesimo Consiglio giudicate più urgenti ed approvate dalla'Assemblea.

ART. 25 — L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La bozza del bilancio nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare o ne volessero chiedere copia.

ART. 26 — E fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.27 — L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di ' esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

#### DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28 — La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

L'associazione potrà sciogliersi anche per inattività protratta per oltre due anni e constatata dal ' tribunale competente su istanza di chi vi abbia interesse.

#### NORME RESIDUALI

ART. 29 — Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.